

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 24/05/2019

FATTO

Con ricorso presentato il 7.9.2018 la ricorrente espone, con l'assistenza di una professionista, di essersi avveduta, accedendo *on line*, in data 6.9.2018, al conto corrente intrattenuto presso l'intermediario convenuto e ad essa esclusivamente intestato, che le erano state "arbitrariamente" addebitate sei operazioni per un complessivo importo di € 8.386,89, per il pagamento di n. 6 rate (dalla n. 33 alla n. 38 inclusa) del contratto di mutuo n. *****472, cointestato ad essa e a un suo familiare.

Precisa che le somme giacenti sul conto corrente erano destinate al pagamento di valori bollati, con riferimento ad una società di persone di cui è socia, e vincolate a favore dello Stato.

Aggiunge di non aver potuto effettuare ulteriori operazioni a valere sul conto corrente, poiché lo stesso era stato "arbitrariamente" bloccato.

Riferisce di trovarsi pertanto in gravissime difficoltà economiche oltreché esposta a conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo penale per l'illecita sottrazione di somme vincolate allo Stato.

Riferisce inoltre di esser stata costretta a telefonare più volte sia allo "Ufficio Crediti in attenzione" sia alla Direzione Generale dell'intermediario chiedendo l'immediato riaccredito delle somme che le erano state illecitamente addebitate, per poterle versare



allo Stato, come dovuto, nonché per ripristinare l'operatività del conto corrente. Aggiunge di esser stata costretta a presentare reclamo scritto in data 7.9.2018, non avendo le richieste per le vie brevi sortito alcun effetto.

Evidenzia altresì che l'intermediario, venendo meno all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, non l'ha mai né avvisata dell'intervenuta scadenza di sei rate del mutuo né sollecitato l'eventuale rientro del debito né comunicato l'intenzione di avvalersi della compensazione, per quanto non attuabile nel caso di specie per le ragioni su esposte.

Aggiunge che, successivamente al reclamo, l'intermediario provvedeva nuovamente e in maniera del tutto "arbitraria" a riaccreditare l'importo di € 8.386,89 ed a riaddebitare il diverso importo di € 8.381,00 indicando nella causale: *"Vostra disposizione ..., compensazione saldi"*.

Chiede il riaccredito della somma di € 8.381,00 nonché un indennizzo di € 1.000,00 oltre al rimborso delle spese di presentazione del ricorso.

L'intermediario convenuto non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Parte ricorrente contesta la compensazione effettuata dall'intermediario tra il saldo attivo di un conto corrente, ad essa esclusivamente intestato, e gli importi delle rate scadute di un mutuo di cui sono contitolari la stessa ricorrente e un suo familiare. Afferma che tale compensazione è illegittima, anche perché le somme presenti sul conto sono vincolate al pagamento di valori bollati a favore dello Stato; contesta inoltre il blocco dell'operatività del conto e la circostanza che non sia stata informata né del fatto che le rate del mutuo erano scadute né della volontà dell'intermediario di operare la compensazione.

Chiede, dunque, il riaccredito della somma addebitatagli e il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.000,00.

Si premette che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione da cui possa desumersi l'esistenza di un vincolo a favore dello Stato sul saldo del conto corrente né che l'operatività dello stesso sia stata bloccata.

Si tratta quindi di verificare, dovendosi ritenere liquidi ed esigibili – in assenza di contestazioni al riguardo - i crediti dell'intermediario rivenienti dal contratto di mutuo, se questi fosse comunque legittimato a procedere alla compensazione in questione tramite addebito in conto corrente di sei rate del mutuo.

Premesso che è irrilevante la circostanza, che sembra evidenziata da parte ricorrente, che, a differenza del conto corrente, il predetto mutuo fosse intestato ad altro soggetto oltretutto alla ricorrente medesima, essendo entrambi i mutuatari obbligati in solido, si osserva che la questione riguardante la necessità o meno della chiusura del conto corrente per l'operatività della compensazione ex art. 1853 c.c. è stata affrontata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 2.420/2016.

Con tale decisione il Collegio, dopo aver esaminato l'orientamento di questo Arbitro favorevole alla compensazione legale in presenza dei soli presupposti previsti dall'art. 1243 c.c. e la giurisprudenza di Cassazione secondo cui la compensazione tra saldi di diversi conti correnti può operare solo previa loro chiusura, ha affermato che deve distinguersi tra la compensazione tra il saldo di due distinti conti correnti e la compensazione tra un credito liquido ed esigibile dell'intermediario e l'attivo del conto. In quest'ultimo caso, secondo il Collegio di Coordinamento, per l'operatività della compensazione ex artt. 1243 e 1853 c.c. non è richiesta la chiusura del conto corrente. A tale conclusione è giunta, del resto, anche la Corte di Cassazione che, nell'esaminare la compensazione di un credito documentario con il saldo di un conto corrente, ha affermato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che in tale caso non è necessaria la chiusura del conto (cfr. Cass., n. 13.658 del 30 maggio 2013).

Come precisato dal Collegio di Coordinamento, nella richiamata decisione n. 2.420/2016, “[c]iò non significa, naturalmente ... che una banca possa operare la compensazione legale in modo indiscriminato, sulla base di qualunque pretesa vantata nei confronti di un proprio correntista. Ciò potrà avvenire solo qualora, evidentemente, ricorrano i presupposti di legge per la compensazione legale previsti dall’articolo 1243 c.c., come nel caso concreto, vale a dire la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei crediti ...” (cfr. da ultimo, Collegio di Roma, dec. 1.922 del 12.9.2018).

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l’intermediario resistente abbia legittimamente operato la compensazione fra i propri crediti rivenienti dal mutuo e il saldo attivo del conto corrente intrattenuto presso di esso da parte ricorrente. Si ritiene inoltre che l’intermediario non fosse tenuto ad effettuare una previa e specifica comunicazione, al riguardo, alla ricorrente medesima (ciò che potrebbe all’evidenza pregiudicare la finalità, in senso lato di autotutela, perseguita dall’art. 1853 c.c.).

Il ricorso non merita pertanto di essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO